



## Chi paga gli alimenti in caso di separazione

**Autore :** Chiara Pezza

**Data:** 18/12/2017

*Dalla separazione dei coniugi può sorgere anche il diritto per uno dei due all'assegno alimentare. Cos'è l'assegno alimentare, e chi deve pagare gli alimenti?*

Il diritto di famiglia è uno degli ambiti del diritto civile più sentiti dai cittadini, in quanto tocca da vicino questioni molto importanti riguardanti la formazione sociale principale sulla quale si basa il nostro ordinamento, tutelata dalla costituzione italiana: la



famiglia. Le questioni che quindi hanno ad oggetto i minori, gli aspetti personali ed economici dei nuclei familiari e naturalmente, sempre più di frequente, le separazioni e i divorzi sono di grande interesse per la collettività. La giurisprudenza stessa è di continuo chiamata a decidere in materia di separazione e divorzio, e una delle problematiche più trattate e in costante evoluzione riguarda le conseguenze economiche derivanti dalle separazioni coniugali e dal [divorzio](#). Ci si riferisce, chiaramente, all'assegno di mantenimento, che spesso viene chiamato da molti anche col solo termine di alimenti. Non è raro infatti sentire qualcuno affermare che deve versare gli alimenti all'ex coniuge, ma in realtà questo termine è improprio. Cerchiamo quindi di fare chiarezza e vediamo, davvero, **chi paga gli alimenti in caso di separazione**.

## **Alimenti e mantenimento: definizioni**

Sostenere di versare al proprio ex coniuge gli alimenti, nel caso in cui il giudice abbia disposto la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile, non è corretto. Nel nostro ordinamento, infatti, si distingue fra l'assegno di mantenimento e l'assegno alimentare, che sono due elargizioni economiche differenti, basate su presupposti ben diversi. Nel linguaggio comune, in genere, si afferma di **dover pagare gli alimenti al proprio ex coniuge**, o di ricevere gli alimenti, ma in realtà si sta corrispendendo (o si sta ricevendo) l'assegno di mantenimento. Bisogna inoltre considerare che anche l'assegno di divorzio è un'ulteriore tipologia a parte, con differenti funzioni e finalità. Vediamo quindi **cosa significa assegno di mantenimento, cos'è l'assegno alimentare e cosa si intende per assegno divorzile**.

## **Cosa significa assegno di mantenimento**

L'assegno di mantenimento consiste in un versamento mensile che viene concesso dal giudice della separazione a vantaggio del coniuge economicamente più debole. In materia c'è stato da poco un importante cambio di orientamento della giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda il criterio del tenore di vita avuto dai coniugi durante il matrimonio, che aveva costituito da sempre il metodo di valutazione della somma da corrispondere. La situazione adesso è invece cambiata, in quanto all'ex coniuge non potrà più essere attribuito alcun sostegno economico nel caso in cui sia economicamente autosufficiente.

Dal punto di vista della funzione e della finalità, l'assegno di mantenimento è in concreto la rappresentazione e conseguenza pratica del dovere di solidarietà morale e materiale che per legge ricade sui coniugi; poiché la separazione non scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale (come al contrario accade col divorzio), questo



dovere di solidarietà non viene a mancare con la separazione, e pertanto sussiste il dovere di contribuzione anche economica. Per poter beneficiare dell'assegno di mantenimento, al coniuge destinatario non deve essere stata addebitata la separazione.

L'assegno di mantenimento va inoltre tenuto distinto dall'assegno divorzile, in quanto le due tipologie hanno funzioni diverse. L'assegno di mantenimento conseguente alla separazione serve a evitare i mutamenti radicali che sono conseguenza della separazione del nucleo familiare, mentre l'assegno divorzile si fonda sulla rottura definitiva del rapporto coniugale. Entrambi gli assegni sono, a loro volta, diversi dall'assegno alimentare.

## **Assegno alimentare: cos'è e chi ne ha diritto**

La disciplina dell'assegno alimentare è conseguenza diretta dei principi fondamentali e generali che regolano il diritto di famiglia, in quanto la famiglia è la principale formazione sociale nella quale ogni persona esprime la propria personalità, e deve essere basata sul reciproco rispetto e solidarietà, anche nei casi in cui il nucleo familiare originario venga meno a seguito di separazione prima e divorzio poi.

L'assegno alimentare consiste in un'elargizione economica che viene fatta da un soggetto, che vi è obbligato per legge, ad un'altra persona, in presenza di determinati presupposti che sono previsti dalla normativa civilistica **[1]**. Per avere diritto all'assegno alimentare, occorre che il destinatario dell'assegno sia in uno stato di bisogno e sia inoltre impossibilitato a provvedere in autonomia al proprio mantenimento. Può quindi benissimo accadere che questa situazione di bisogno si verifichi anche a seguito della separazione, con la disgregazione del nucleo familiare, qualora uno dei due coniugi si trovi in uno stato di estrema necessità, tale da non permettergli di far fronte, in autonomia, alle più elementari esigenze di vita.

Sarà quindi il coniuge che è in possesso di un reddito, magari anche minimo, oppure di una rendita, o comunque che ha delle entrate sufficienti, a dover far fronte - nei limiti delle sue stesse possibilità, e considerato il caso concreto, sul quale il giudice baserà la sua decisione - al versamento dell'assegno alimentare per l'altro coniuge in stato di bisogno, fino a quando non sarà stato possibile per quest'ultimo trovare un'occupazione che gli permetta di non essere più in stato di bisogno. L'assegno alimentare infatti non è un obbligo a vita: **quando si può cambiare l'importo dell'assegno alimentare?**

## **Assegno alimentare: modificabilità successiva**



Un aspetto da non tralasciare per quanto riguarda la durata e l'entità dell'assegno alimentare riguarda la sua modificabilità. Come avviene per tutti i provvedimenti emanati dal giudice in materia di separazione personale dei coniugi, infatti, **le decisioni prese in sede di separazione sono modificabili** nelle ipotesi di giustificato motivo o nei casi in cui ci sia stata una modifica, intervenuta nel corso del tempo, delle condizioni di fatto successive rispetto a quelle che sussistevano in concreto al momento della separazione. Si pensi al deterioramento delle condizioni economiche di chi era tenuto a corrispondere l'assegno alimentare, o viceversa al miglioramento della situazione finanziaria del beneficiario dell'assegno alimentare. Data la funzione assistenziale dell'assegno alimentare, volta quindi a garantire un supporto minimo al destinatario che altrimenti non avrebbe mezzi per sopravvivere, è chiaro come la situazione di fatto vada rivalutata qualora le effettive condizioni di vita del beneficiario siano cambiate in meglio, o viceversa se la situazione economico-finanziaria di chi paga l'assegno alimentare ha avuto un peggioramento che lo metta, a sua volta, in difficoltà.

**Note:**

**[1]** Art. 433 e seguenti c.c.

*Autore immagine: Pixabay.*